

Nota in merito all'Ordinanza n.68 – Provincia di Bolzano

09 Novembre 2020 – versione 1.0

Con l'emanazione dell'Ordinanza n. 68 della Provincia di Bolzano, in tutti i Comuni dell'Alto Adige, **a partire dal 9 al 22 novembre 2020 compreso si applicano le seguenti disposizioni.**

1. SPOSTAMENTI

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia. È consentito il rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o del partner;
- all'interno del territorio comunale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner).
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia.

2. COMMERCIO E SERVIZI

- la sospensione di tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi.
- Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
- i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

3. RISTORAZIONE E ALBERGHI

- Le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 8) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

- possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento interpersonale.

Nell'allegato 1 della presente ordinanza sono dettagliate le attività permesse.

Per approfondire l'Ordinanza, clicca qui [Ordinanza n. 68 dell' 08 Novembre 2020](#).

Il team Tharsos